

REGOLAMENTO (CE) N. 579/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2009

che fissa il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli stati ACP e dell'India destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nel periodo fra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 153, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 2008/2009 e onde garantire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, l'applicazione dei dazi all'importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati di cui all'allegato XIX di detto regolamento debba essere sospesa.
- (2) A norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2008/2009, il bilancio suddetto evidenzia la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permetta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

- (3) Per garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento sufficiente di zucchero greggio che soddisfi il loro fabbisogno tradizionale, il quantitativo complementare deve essere ripartito tra i paesi terzi interessati in modo da garantire una consegna completa. Per l'India si considera opportuno mantenere un quantitativo iniziale di 10 000 tonnellate. Per quanto riguarda il fabbisogno restante, occorre fissare un quantitativo complessivo per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10, di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ammonta a:

- a) 127 547 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato XIX del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad eccezione dell'India;
- b) 10 000 tonnellate espresse in zucchero bianco, originarie dell'India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

